

Senza ROL gli interessi sui finanziamenti per autovetture

Il chiarimento dell'Agazia delle Entrate sugli interessi passivi derivanti da finanziamenti per acquisto di beni a deducibilità limitata è incompleto

/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'**acquisto dell'autovettura**, che sulla base dei dati contenuti nella carte di circolazione, risponde ai requisiti richiesti dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 6 dicembre 2007, sono soggetti ai limiti di **deducibilità del 40% (80% per agenti e rappresentanti di commercio)**.

Va da sé che tali conclusioni sono anche riferibili agli **interessi passivi impliciti** sui canoni di locazione finanziaria. Vero è che l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 102 del TUIR dispone che "la quota di interessi impliciti (dei canoni di leasing, ndr) desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96 del TUIR" (leggasi 30% del ROL), talché potrebbe apparire che si debba applicare quest'ultima disposizione anche per i leasing auto.

Tuttavia, l'Agazia delle Entrate ha fatto presente che l'art. 164 del TUIR è, infatti, una **norma "speciale"** che prevale sui criteri generali di deducibilità dei costi e spese.

Serve a poco ricordare che in passato (risoluzione n. 178/01), l'Agazia delle Entrate chiarì che gli interessi di dilazione per il pagamento di ammende (nel caso di specie comminate dall'UE) sono **deducibili**, posto che gli interessi che un'impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego, dal momento che, vista l'estrema fungibilità del denaro, l'individuazione di un nesso diretto tra un'operazione di finanziamento e l'utilizzo delle risorse finanziarie generate, appare arbitraria. Principio peraltro confermato anche dalla risoluzione n. 19/04.

Da allora, tali principi sono stati **disattesi di fronte a norme "speciali"**, come (circolare n. 6/06) nell'ipotesi della impossibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui contratti per l'acquisizione di immobili cd. patrimonio, posto che l'articolo 90 del TUIR detta per essi una disciplina speciale. È stata necessaria la norma autentica della

Finanziaria per il 2008 per prevedere, all'opposto, che detti interessi passivi sono deducibili, seppure con i limiti previsti dalle disposizioni generali (per i soggetti Ires non immobiliari di gestione, 30% del ROL, immobiliari di gestione deducibilità integrale).

Facendo dunque acquiescenza a tale impostazione, non resta che "cavalcare" l'interpretazione dell'Agazia, riconoscendo peraltro che la stessa risulta **incompleta**. Infatti, l'articolo 164 del TUIR, con riferimento alle autovetture, prevede che il costo rileva fiscalmente nelle percentuali sopra indicate, ma per un importo non superiore a **18.075,99 euro** (generalità di imprese), **25.822,84 euro** (agenti di commercio), mentre nell'ipotesi di autovetture date in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta i costi e spese (senza limiti in valore assoluto) vanno assunti a fini fiscali per il **90%** del loro ammontare.

Il calcolo, dunque, si complica. Peraltro, a voler essere pignoli, laddove un contribuente avesse contratto un finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura o autocaravan (ovvero motocicli e ciclomotori) e questo avesse finanziato anche l'IVA relativa all'acquisto, la quota di interessi passivi concernenti il finanziamento dell'IVA, almeno per la parte detraibile, esce completamente dal calcolo ed è deducibile posto che l'IVA detratta, come noto, non è un costo. Entra, invece, nel predetto calcolo la parte di IVA **eventualmente non detratta** (normalmente il 60% dell'ammontare). Insomma, ce n'è abbastanza per suggerire, laddove si debba acquistare una autovettura, autocaravan, motociclo o ciclomotore, invece di ricorrere a finanziamenti finalizzati o a acquisizioni in leasing, di andare in scoperto sul conto corrente ordinario e assoggettare gli interessi passivi alla **regola del 30% del ROL** che, peraltro, non riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone i quali, come noto, deducono gli interessi passivi senza alcuna limitazione.